

REGIONE PIEMONTE
Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca
Assessorato Sanità

D.Lgs n. 150/2012

Attuazione Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Decreto 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012

Art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs n. 150/2012 – A1: Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione in Piemonte del Decreto 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012 relativamente alle procedure del sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

2. Competenze

La competenza per quanto riguarda la funzione di indirizzo e coordinamento in materia nonché la validazione del sistema dei crediti formativi è assegnata al competente Settore della Direzione Regionale Agricoltura.

2.1 Certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e consulenti

- 1) La competenza riguardo la predisposizione ed emanazione di Bandi nonché di validazione dei crediti formativi è assegnata al competente Settore della Direzione Agricoltura.
- 2) La funzione relativa al rilascio o rinnovo dei certificati è assegnata alle Province o Ente che subentrerà nella gestione delle funzioni in materia di agricoltura (in seguito "Ente competente").
La competenza per territorio viene stabilita in base alla sede di svolgimento dei corsi finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione.

2.2 Certificati di abilitazione per distributori

- 1) La competenza riguardo la predisposizione ed emanazione di Bandi PSR è assegnata al competente Settore della Direzione Agricoltura.
- 2) La competenza riguardo la validazione dei crediti formativi è assegnata al competente Settore della Direzione Agricoltura previa consultazione del competente Settore della Direzione Sanità.
- 3) La funzione relativa al rilascio o rinnovo dei certificati è assegnata al Dipartimento di Prevenzione delle ASL.

La competenza per territorio viene stabilita in base al domicilio del richiedente o, se residente fuori regione, in base alla sede di svolgimento del modulo base dei corsi finalizzati al rilascio dei certificati di abilitazione.

3. Rilascio ex-novo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti

I certificati di abilitazione vengono rilasciati previa frequenza di un corso di formazione e superamento di un esame mediante somministrazione di test.

3.1 Requisiti di accesso ai corsi

Utilizzatori professionali

Possono accedere ai corsi i soggetti con 18 anni compiuti che utilizzano i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.

Consulenti

Possono accedere ai corsi i soggetti con età minima di 18 anni in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali, anche triennali.

Distributori

Possono accedere ai corsi i soggetti con età minima di 18 anni in possesso di diplomi o lauree, anche triennali, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

3.2 Corsi di formazione

I corsi vertono sulle materie contenute nell'allegato I del DM 22.01.2014 e devono essere erogati attraverso una metodologia formativa attiva a moduli formativi. E' auspicabile l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche in aula o, ove possibile, in campo o da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico.

I moduli formativi sono così ripartiti:

- a) 1 modulo di base comune a tutte le figure (utilizzatori, distributori e consulenti) per un totale di 20 ore di lezione (vedi allegato 2).
- b) 1 modulo specifico di 8 ore per consulenti e distributori (vedi allegato 2).

I moduli formativi devono essere frequentati dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione.

I moduli possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/e-learning. Le attività, da porsi in atto previa autorizzazione della Regione, devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità ed in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21.12.2011 per l'e-learning. La durata delle ore di studio in FAD sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.

Può essere utilizzato come testo base la "GUIDA ALL'USO CORRETTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI" edita dall'Assessorato Regionale Agricoltura, approfondendo ed integrando gli argomenti ivi trattati.

La Regione potrà mettere a disposizione altro materiale didattico e/o strumenti multimediali quali video, diapositive ecc., segnalandone le modalità di acquisizione da parte dell'utenza.

I moduli formativi possono essere:

- 1) finanziati in ambito FEASR;

Tali corsi si riferiscono sia al modulo formativo di base sia al modulo specifico per consulenti e distributori.

Detti moduli sono realizzati sul territorio piemontese da Soggetti accreditati dalla Pubblica Amministrazione e sono gratuiti per gli utenti.

Per il modulo di base, ogni ora di lezione frequentata equivale ad un credito formativo. Pertanto, per la frequenza completa di tale modulo, la Regione riconosce 20 crediti formativi.

Per il modulo specifico per consulenti e distributori vengono riconosciuti 5 crediti (0,625 crediti/ora).

Per la realizzazione dei corsi, ivi compresi i corsi attivati con modalità FAD/e-learning, la Regione provvede ad emanare specifici bandi.

Per coloro già in possesso dell'attestato di frequenza per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) (modulo base + modulo B specifico per Datore di Lavoro = 32 ore) la Regione riconosce 1 credito formativo riferito alle caratteristiche e scelta dei DPI.

2) non finanziati in ambito FEASR.

Tali corsi comprendono:

- il modulo formativo di base di 20 ore
- il modulo specifico di 8 ore per consulenti e distributori.

Per la frequenza di tali moduli, la Regione riconosce 20 crediti al modulo formativo di base e 5 crediti formativi al modulo specifico per consulenti e distributori.

La Regione emana una delibera-quadro per le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dei moduli, ivi compresi i corsi attivati con modalità FAD/e-learning, ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi da parte degli utenti, nonché l'iter amministrativo conseguente.

Tali corsi non potranno usufruire di finanziamento da parte della Direzione Agricoltura

I corsi devono essere conformi ai moduli di base e specifici (vedi allegato 2).

3.3. Soggetti gestori dei corsi

La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi, tenendo conto anche di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e dagli accordi stabiliti nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 21.12.2011 e il 25.7.2012.

Per il modulo formativo di base, comune a tutte le figure, nonché per il modulo specifico per consulenti e distributori finanziati in ambito FEASR, ivi compresi i corsi attivati con modalità FAD/e-learning, i soggetti gestori dei corsi sono Enti od Organizzazioni pubblici o privati che devono possedere i seguenti requisiti:

1. nel proprio statuto o atto costitutivo abbiano tra gli scopi quello della formazione professionale;
2. accreditamento ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, rilasciato dalla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la macrotipologia C: formazione continua per lavoratori occupati e, nel caso di formazione individuale, anche per la formazione a distanza (FAD).

Per i corsi non finanziati dalla Regione possono essere soggetti gestori oltre agli Enti accreditati ai sensi del punto 2, anche gli Ordini e Collegi professionali, le Università, le ASL.

I Soggetti gestori devono garantire la competenza dei docenti coinvolgendo, ove possibile, esperti delle ASL o altre Istituzioni qualificate in materia.

3.4 Esame

L'esame è collegato al corso per gli utilizzatori nonché al modulo specifico per consulenti e distributori ed è organizzato dal soggetto gestore.

Tali soggetti dovranno accordarsi con gli Enti competenti per le date e gli orari di ogni singolo esame.

Il candidato che non ha superato l'esame, può sostenere lo stesso altre due volte. In caso di ulteriore mancato superamento dell'esame, il candidato dovrà rifrequentare il modulo di base nel caso di

utilizzatore professionale; il modulo di base nonché il modulo specifico nel caso di consulenti e distributori.

In ogni caso l'esame dovrà essere superato al massimo entro un anno dalla conclusione del relativo percorso formativo.

Utilizzatori professionali

Coloro che hanno frequentato il modulo base di 20 ore per un monte ore non inferiore al 75% (15 ore), sono ammessi a sostenere l'esame consistente nella compilazione di un test effettuato alla presenza di una apposita commissione, nominata dall'Ente competente, composta da:

- un dipendente dell'Ente delegato competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda Sanitaria Locale - competente per territorio o suo delegato;
- il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o suo delegato;
- un rappresentante del Soggetto gestore dei corsi.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno due componenti la medesima. Almeno il Presidente ed uno dei rappresentanti dell'ASL devono essere sempre presenti.

La richiesta per sostenere l'esame deve essere indirizzata all'Ente competente per territorio.

La quota di partecipazione a carico dell'esaminando verrà definita nei singoli bandi.

L'Ente competente provvede autonomamente ad organizzare l'esame per gli esentati alla frequenza del corso, definendo la data e luogo dello stesso.

La commissione d'esame, nominata dall'Ente competente, sarà composta da:

- un dipendente dell'Ente competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o suo delegato;
- il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o suo delegato;

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno due componenti la medesima. Il Presidente ed uno dei rappresentanti dell'ASL devono essere sempre presenti.

Consulenti e distributori

Coloro che hanno frequentato il modulo base di 20 ore nonché il modulo specifico di 8 ore per distributori e consulenti, per un monte ore non inferiore al 75%, sono ammessi a sostenere l'esame consistente nella compilazione di un questionario effettuato alla presenza di una apposita commissione, nominata dall'Ente competente, composta da:

- un dipendente dell'Ente competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda Sanitaria Locale - competente per territorio o suo delegato;
- il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o suo delegato;
- un rappresentante del Soggetto gestore dei corsi.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno due componenti la medesima. Almeno il Presidente ed uno dei rappresentanti dell'ASL devono essere sempre presenti.

La richiesta per sostenere l'esame deve essere indirizzata all'Ente competente per territorio.

La quota di partecipazione a carico dell'esaminando verrà definita, per i corsi finanziati in ambito PSR, nei singoli bandi; per tutti gli altri casi la quota potrà essere stabilita tenendo conto del numero dei soggetti richiedenti la verifica.

Per esigenze organizzative, la Commissione d'esame convocata per la valutazione delle conoscenze degli utilizzatori professionali potrà contestualmente procedere alla valutazione delle conoscenze dei distributori e dei consulenti.

3.5 Esenzioni

Utilizzatori professionali

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

Tali soggetti sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

La richiesta per sostenere l'esame deve essere indirizzata all'Ente competente di residenza dell'interessato.

Consulenti

Sono esonerati dalla frequenza al corso di formazione e dall'esame i seguenti soggetti:

- a) gli Ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i.;
- b) i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
- c) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
- d) i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'Autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici;
- e) gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'Autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012.

Ai fini del rinnovo del certificato, i soggetti indicati ai punti a), c), d) ed e) sono comunque tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento di almeno 12 ore o partecipare a seminari e incontri di valore equivalente a 12 crediti formativi.

3.6 Norma transitoria

Nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni per le modalità di riconoscimento dei moduli ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi da parte degli utenti, i soggetti gestori individuati al punto 3.3 possono attivare corsi di formazione conformi ai moduli di base e specifico (vedi allegato 2) dandone preventiva comunicazione alla Direzione Agricoltura che provvederà ad autorizzare il corso.

4. Rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti

I certificati di abilitazione scadono dopo 5 anni dalla data di rilascio.

Essi vengono rinnovati a seguito di richiesta e previa frequenza di corsi o partecipazione a seminari e incontri di valore equivalente a 12 crediti formativi.

4.1 Corsi di aggiornamento /seminari/incontri

I corsi o seminari vertono sulle materie contenute nell'allegato I del DM 22.1.2014 – Corsi di aggiornamento.

Il monte ore (12 ore) deve essere raggiunto attraverso la frequenza a corsi/seminari/incontri basati su un sistema di crediti formativi, da completare nell'arco dei 5 anni di validità del certificato.

Per ottenere il rinnovo del certificato, si devono accumulare almeno 12 crediti formativi.

I corsi/seminari devono essere frequentati dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione.

Le diverse iniziative cui ha partecipato l'utente, oltre a raggiungere i crediti previsti, devono tenere conto degli argomenti elencati nell'allegato 1 del DM 22.1.2014 – Corsi di aggiornamento.

A. Corsi/seminari finanziati in ambito FEASR

Sono le iniziative svolte nell'ambito PSR Formazione, Informazione e Consulenza nel settore agricolo e realizzate sul territorio piemontese da Soggetti individuati nell'ambito dei bandi dalla Pubblica Amministrazione.

La Regione provvede ad emanare specifici bandi per il riconoscimento delle iniziative e dei relativi crediti.

Tali soggetti dovranno presentare alla Regione proposte di corso o seminario con il dettaglio dei contenuti, durata e proposta crediti.

Sulla base delle proposte presentate dai Soggetti sopra elencati, la Regione provvede alla quantificazione dei relativi crediti formativi riconoscibili.

Per l'attività formativa (corsi) ogni ora di lezione frequentata equivale ad un credito formativo.

Per l'attività informativa (seminari) i crediti verranno definiti caso per caso in relazione ai contenuti del seminario.

Ai fini del riconoscimento dei crediti, l'attività formativa svolta deve essere comprovata dal programma del corso, dalla tenuta di un registro presenze allievi e dal rilascio di un attestato di frequenza mentre l'attività informativa deve essere comprovata dal programma dell'iniziativa, da un elenco dei partecipanti e dal rilascio di un attestato di partecipazione.

B. Corsi/seminari/incontri non finanziati in ambito PSR

Possono essere realizzati da Soggetti quali Enti di formazione accreditati (come indicato al paragrafo 3.3, punto 2), Enti di informazione riconosciuti nell'ambito della misura 1.2 del PSR 2014-2020, Università, Regione, Province, CNR, CRA, CRESO, Tenuta Cannona, OO.PP.AA., Organizzazioni Cooperativistiche, Organizzazioni dei Produttori, Ordini e Collegi professionali, Ditte di prodotti fitosanitari (sono esclusi, per quest'ultime, i corsi e seminari destinati agli utilizzatori).

Per l'attività di aggiornamento (corsi o seminari) i crediti verranno definiti caso per caso in relazione ai contenuti del corso, seminario o incontro proposto.

Tali iniziative non potranno usufruire di finanziamento da parte della Direzione Agricoltura

La Regione emana una delibera-quadro esclusivamente ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, a cui possono partecipare i Soggetti prima citati.

Tali soggetti dovranno presentare alla Regione proposte di corso o seminario con il dettaglio dei contenuti, durata e proposta crediti.

Sulla base delle proposte presentate dai Soggetti sopra elencati, la Regione provvede alla quantificazione dei relativi crediti formativi riconoscibili.

Ai fini del riconoscimento dei crediti, l'attività formativa svolta deve essere comprovata dal programma del corso, dalla tenuta di un registro presenze allievi e dal rilascio di un attestato di frequenza mentre

l'attività informativa deve essere comprovata dal programma dell'iniziativa, da un elenco dei partecipanti e dal rilascio di un attestato di partecipazione.

4.2 Norme transitorie

Ai sensi dell'art. A.1.1 comma 7 del DM 22.1.2014, i patentini ed i certificati di abilitazione alla vendita rilasciati ai sensi del D.P.R. 290/2001, mantengono la validità quinquennale e dovranno essere rinnovati in base alla presente DGR alla loro naturale scadenza.

Gli Enti competenti hanno a disposizione tre mesi per completare, ai sensi del sopra citato DPR 290/2001, il rilascio dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e all'utilizzo nonché alla vendita dei prodotti fitosanitari ai soggetti che abbiano frequentato i corsi istituiti ai sensi della previgente normativa e richiesto il rilascio del certificato di acquisto ("patentino") o di vendita dei prodotti fitosanitari nonché ai soggetti esentati dalla frequenza dei sopra richiamati corsi per l'acquisto e l'utilizzo nonché per la vendita dei prodotti fitosanitari che abbiano richiesto il rilascio del relativo certificato.

Gli utilizzatori in possesso dei patentini (rilasciati dalle Province ai sensi del DPR 290/2001) nonché i distributori in possesso del certificato di abilitazione alla vendita (rilasciato dalle ASL ai sensi del DPR 290/2001) le cui abilitazioni andranno in scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di rilascio dei certificati (26 novembre 2014) e fino al 31 dicembre 2015 hanno la possibilità di accumulare i 12 crediti formativi previsti, partecipando alle iniziative formative ed informative come sopra descritte che saranno realizzate in tale periodo.

Gli stessi possono fare richiesta di rinnovo agli Enti di competenza entro il 31 gennaio 2016.

Le autorizzazioni scadute entro tale periodo hanno validità per tutto il periodo sopra indicato.

Nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni per le modalità di riconoscimento dei corsi/seminari/incontri ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi da parte degli utenti, i soggetti gestori individuati al punto 4.1 B) possono attivare tali iniziative conformi all'allegato 2 dandone preventiva comunicazione alla Direzione Agricoltura che provvederà ad autorizzare i corsi/seminari/incontri.

5. Procedura informatica per la gestione dei crediti formativi

Al fine di gestire il sistema di crediti formativi riguardanti sia il rilascio sia il rinnovo dei certificati per utilizzatori, consulenti e distributori, la Regione provvederà, attraverso il CSI Piemonte, alla realizzazione di una procedura informatica specifica per la registrazione dei corsi, moduli formativi o seminari riconosciuti ed i relativi crediti formativi assegnati.

Inoltre la procedura informatica gestirà gli elenchi dei partecipanti a tali iniziative con l'assegnazione dei relativi crediti formativi acquisiti da ciascun partecipante.

Qualora non fosse disponibile fin dall'inizio tale procedura informatica, la Regione darà indicazioni sulle modalità di gestione della procedura nel periodo transitorio.

6. Sospensioni e revoche dei certificati

6.1 Certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e consulenti

Gli Enti competenti hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C del DM 22.1.2014.

6.2 Certificati di abilitazione per distributori

Le ASL hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C del DM 22.1.2014.